



Proposta	n. PDET-2026-285 del 02/04/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-252 del 07/04/2026
Oggetto	Laboratorio Multisito. Affidamento diretto del servizio di trasporto campioni nell'ambito del IC Batteria di test ecotossicologici organizzato dal Laboratorio Multisito sede di Ravenna. Fornitore TRA.SER S.r.l. Importo Euro 4.550,00 + IVA 22% pari ad Euro 5.551,00 (CIG BB1D83A669)
Dirigente adottante	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Dirigente proponente	Laboratorio Multisito - De Gioia Michele
Responsabile del procedimento	Vaccari Monica

Questo giorno *07/04/2026* il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 159 del 30/12/2025 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-28, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2026, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2026”;
- la D.D.G. n. 160 del 30/12/2025, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2026 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, così come modificata dalla D.D.G. n. 24 del 26/02/2026;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 136 del 29/12/2023;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 77/2023 ed avente efficacia a decorrere dall'1/7/2023 e s.m.i.;
- l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che dispone l'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, con deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro come da Comunicato del Presidente Anac del 18 giugno 2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce di procedere per l'affidamento di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui all'art.49 dello stesso codice;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto l'atto di decisione a contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, le ragioni della scelta

e il possesso dei requisiti;

PREMESSO:

- che l'Unità Analitica Microbiologia e Biologia Ambientale del Laboratorio Multisito - sede di Ravenna ha organizzato per i mesi di Aprile e Settembre 2026 un test di interconfronto laboratoristico su matrice ecotossicologica al quale parteciperanno, a pagamento, un numero massimo presunto di 85 laboratori dislocati su tutto il territorio nazionale (70 laboratori situati nel nord Italia e 15 laboratori aventi sede legale nel sud Italia/isole);
- che il circuito prevede che Arpae invii nella stessa giornata un campione contenente una soluzione acquosa di cloruro di potassio che dovrà essere consegnata ai partecipanti entro 72 ore dal ritiro, per consentire lo svolgimento di test in simultanea, di cui Arpae valuterà la performance analitica, allo scopo di verificare la riproducibilità del metodo analitico adottato e mantenere attiva l'eventuale abilitazione del personale preposto;
- che si rende quindi necessario procedere ad affidamento diretto di un servizio di ritiro/trasporto e consegna ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESTATA:

- l'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato il valore dell'appalto;

CONSIDERATO:

- che la struttura richiedente, all'esito dell'attività istruttoria volte ad identificare le caratteristiche del servizio necessario a soddisfare le citate esigenze, ha stimato un importo dell'affidamento pari ad euro 2.900,00 (IVA esclusa);
- che, con Richiesta di acquisto del 27/03/2026, è stata nominata RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, la Dr.ssa Monica Vaccari Responsabile dell'Unità Analitica Biologia del Laboratorio Multisito;
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 né Intercent-ER di cui all'art. 21, della Legge Regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza e che trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non é stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del Documento Informativo, come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/09;
- che a tal fine, è stata individuata, quale operatore economico specializzato nel mercato di riferimento, la società TRA.SER S.r.l, con sede legale in Roma, Via di Portonaccio, 35 (C.F. e P.IVA 00889160156), affermata nel settore merceologico oggetto della fornitura di cui trattasi e

in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023 poichè trattasi di microaffidamento di importo inferiore a Euro 5.000;

DATO ATTO:

- che allo scopo si è richiesto apposito preventivo al fornitore, il quale ha presentato offerta n.PROT. 005/2026 - G2026-08 del 4/2/2026 acquisita agli atti con prot. PG/2026/60345, quotando € 50,00 cadauno i trasporti per il Nord Italia ed € 70,00 cadauno i trasporti per il Sud Italia/Isole per un importo complessivo stimato di € 4.550,00 (iva esclusa) , non essendo allo stato ancora certo il numero di adesioni da parte dei laboratori partecipanti;

DATO ATTO INOLTRE:

- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023;

ATTESTATO:

- che sono stati effettuati i controlli amministrativi sull' operatore economico individuato, tramite l'acquisizione del DURC (on line) e mediante consultazione del Casellario Informativo dell'ANAC, risultati entrambi regolari;
- che il fornitore ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023, unitamente alla dichiarazione con la quale si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- che l'Operatore Economico ha altresì dichiarato di applicare il CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
- che l'Operatore Economico individuato in sede di istruttoria ha reso un eccellente servizio, anche in termini di qualità e di rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nel corso di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con questa Agenzia, è quindi noto al RUP il quale pertanto attesta il possesso, in capo al medesimo fornitore, di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a e b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica della dichiarazione potrà avvenire nel caso di sorteggio del soggetto aggiudicatario, secondo le modalità previste nel regolamento Arpae in materia;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta TRA.SER S.r.l., con sede legale in Via di Portonaccio, 35 - ROMA, (CF 03893361000) il servizio avente ad oggetto il ritiro/trasporto e consegna campioni per Proficiency Test per conto

della Sede del Laboratorio Multisito di Ravenna da svolgere nei mesi di Aprile e Settembre, per un importo complessivo presunto pari a Euro 4.550,00 + IVA 22%, alle condizioni economiche e contrattuali di cui all'offerta del fornitore acquisita agli atti del procedimento (PG/2026/60345)

DATO ATTO:

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) BB1D83A669

SU PROPOSTA:

- del Dott. Michele De Gioia, Responsabile Laboratorio RA-FE, che attesta le regolarità amministrativa del provvedimento, nonché l'inesistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che è stata nominata RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, la Dr.ssa Monica Vaccari Responsabile dell'Unità Analitica Biologia del Laboratorio Multisito;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia vigente, dalla Dott.ssa Lisa Recca, Referente Unità Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di trasporto campioni per Proficiency Test per conto della Sede del Laboratorio Multisito di Ravenna alla società TRA.SER S.r.l. (CF 03893361000) con sede legale in Via di Portonaccio, 35 - ROMA, per l'importo di Euro 4.550,00 IVA 22%, secondo i termini del Capitolato speciale e del Disciplinare tecnico allegato rispettivamente allegati sub A) e sub B) al presente atto e come da offerta del fornitore PG/2026/60345, acquisita agli atti della procedura (CIG BB1D83A669).
2. che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati pertanto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del

documento informativo.

3. di dare atto che al Responsabile Unico del Progetto sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture.
4. di dare atto che la conferma del contratto avverrà mediante corrispondenza commerciale.
5. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 5.551,00 (iva inclusa) sarà a carico del budget 2026 e del bilancio economico pluriennale 2026-2028 con riferimento al centro di responsabilità DIRTE -DLMRA
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente, alla sezione "Amministrazione Trasparente"


IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

Art. 1 - Oggetto del servizio e importo presunto di affidamento

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di ritiro/trasporto e consegna di campioni presso laboratori partecipanti al *proficiency test* programmate per il 2026 dal PTP-RA del Laboratorio Multisito di Ravenna (DLMRA), come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato.

La partecipazione avverrà su due sessioni previste nel mese di aprile e settembre 2026.

Le adesioni da parte dei laboratori partecipanti sono in parte ancora corso di definizione ma complessivamente si stima una partecipazione presunta di 70 laboratori ubicati al Nord/centro Italia e di 15 laboratori aventi sede nel Sud Italia/Isole, per un importo stimato di affidamento pari a Euro 4.550,00 + IVA 22%.

Art. 2 - Durata del contratto e modalità di esecuzione dello stesso

Il contratto decorrerà dalla data della pec con cui Arpae confermerà l'affidamento al fornitore fino alla consegna prevista per la seconda sessione nel mese di Settembre 2026.

I ritiri presso la Sede del Laboratorio Multisito di Ravenna sita in Via Marconi, 14 saranno da effettuare nelle seguenti giornate per il numero presunto di campioni indicato

- **Prima sessione** : in data 14/04/2026, dovranno essere ritirati presso la Sede del Laboratorio Multisito di Ravenna sita in Via Marconi, 14 un numero di campioni compreso tra 42 e 65.
- **Seconda sessione** : in data 22/09/2026 dovranno essere ritirati presso la Sede del Laboratorio Multisito di Ravenna sita in Via Marconi, 14 un numero di campioni compreso tra 12 e 20


Art. 3 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato è regolato in via gradata:

1. dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare Tecnico, nonché dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dal D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Nuovo Codice dei Contratti " e s.m.i.;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Modalità d'ordine

	<p align="center">Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici</p>	<p align="center">Allegato A</p>
---	--	---

Arpae trasmetterà due ordini di fornitura distinti per ciascuna sessione,, emessi in formato elettronico, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di digitalizzazione del ciclo passivo degli acquisti.

Lo strumento organizzativo interoperabile che sarà utilizzato per la gestione degli ordini attuativi, dei documenti di trasporto e delle fatture è quello dell'Agenzia Regionale Intercent-ER attraverso il Nodo Telematico di Interscambio (NoTIER) a cui il Fornitore aggiudicatario dovrà registrarsi.

Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.

Art. 5 - Condizioni generali

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.


Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni usando la diligenza richiesta dalla natura delle stesse, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dal Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione

	<p align="center">Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici</p>	<p align="center">Allegato A</p>
---	--	---

contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Con riferimento all'**Art. 114** del codice degli appalti ed in particolare all' **Allegato II.14 – Attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**, il fornitore si obbliga a consentire ad Arpae, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.


Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni di datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del fornitore aggiudicatario quanto previsto dal decreto Ministero del Lavoro delle politiche sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.


Art. 7 - Penali

L'amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli adempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 3, Arpae potrà applicare una penale pari all'1 ‰ (per mille) del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore 10% dell'importo contrattuale, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dal Responsabile Unico del Progetto al Fornitore con specifica comunicazione. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni al massimo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, sono applicate al Fornitore le penali sopra descritte a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.

Art. 8 – Corrispettivi


I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto nel capoverso successivo.

Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, discendenti dal presente accordo quadro, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.


Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente all'adempimento per i trasporti effettivamente effettuati.

Le fatture, intestate ad Arpa Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - Bologna C.F./P.I.04290860370, dovranno riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89, e in particolare:

- numero e data fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (**CIG**) indicato nella comunicazione di aggiudicazione
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpaee UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Si applicano ad Arpaee le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente art. 5 oppure – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpaee le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.


In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Art. 11- Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpaee da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere

	<p align="center">Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici</p>	<p align="center">Allegato A</p>
---	--	---

conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 12– Trasparenza


Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Oltre alle cause di risoluzione previste dal presente Capitolato e dalle norme di legge, Arpae potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata (PEC), nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti e documenti in esso richiamati.

In ogni caso, Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del Patto d'integrità allegato al Bando di abilitazione del Mercato elettronico di Consip di riferimento;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
- nel caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% del valore del contratto;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'art. 12 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nei casi e modi previsti dall'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023.


Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 14 - Recesso

L'Agenzia ha diritto di recesso del contratto, ai sensi dell'art.123 del D.Lgs 36/2023, in qualsiasi momento da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata, con un preavviso di 30 giorni.

L'Agenzia ha altresì il diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. e/o Intercent-ER a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 (Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135):

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

Art. 15 - Cessione di contratto e di credito

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti di Arpae, a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui al D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.


In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGPD).

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo presso Arpae.

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa


Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù della prestazione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il fornitore inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l’intera durata della presente fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno, il fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla fornitura.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la fornitura si risolve di diritto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito

Art. 19 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

	<p align="center">Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici</p>	<p align="center">Allegato A</p>
---	--	---

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 20 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia-Romagna”, approvato con D.D.G. n. 20/2026 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 modificato con DPR n.81/2023, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, pubblicato sul sito istituzionale di Arpae, sezione Amministrazionetrasparente/Disposizioni generali/Attigenerali.

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 21 - Riservatezza


Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e

	Capitolato Speciale per il servizio di ritiro/trasporto campioni nell'ambito del PT Batteria di test ecotossicologici	Allegato A
---	--	-------------------

dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Responsabile del Laboratorio Multisito

(Dott. Stefano Forti)

(Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti)

DISCIPLINARE TECNICO

Servizio di Trasporto Campioni nell'ambito del PTP-RA ECOTOX

Oggetto dell'affidamento é il servizio di ritiro e trasporto a temperatura ambiente dei campioni, necessario per l'organizzazione delle due sessioni di proficiency test programmate per il 2026 dal PTP-RA del Laboratorio Multisito di Ravenna (DLMRA) - sede di Via Marconi 14, 48124 Ravenna.

Le due sessioni si svolgeranno nei mesi di Aprile e Settembre 2026.

I campioni, costituiti da soluzioni acquose di un sale inorganico, **dovranno essere mantenuti a temperatura ambiente durante tutto il tragitto**, dal momento del ritiro presso la sede del DLMRA fino alla consegna nelle località destinatarie.

Ogni campione sarà costituito da una o due bottiglie in HDPE, con un volume totale compreso tra 500 e 1500 ml, contenenti soluzioni acquose di sali inorganici non pericolosi, confezionate in buste con pluriball di dimensioni approssimative 45 x 32 x 10 cm, fornite e preparate dal personale del PTP-RA. Sarà cura del personale del PTP-RA etichettare ogni busta indicando l'indirizzo di consegna.

Il ritiro dei campioni è pianificato secondo quanto segue:

1. Prima Sessione (Aprile):

- Data prevista per il ritiro: **14/04/2026**.
- PTP-RA comunicherà l'elenco specifico delle destinazioni al fornitore aggiudicatario entro e non oltre il giorno 07/04/2026.
- numero di campioni previsto compreso tra 48 e 65

2. Seconda Sessione (Settembre):

- Data prevista per il ritiro: **22/09/2026**.
- PTP-RA comunicherà l'elenco specifico delle destinazioni al fornitore aggiudicatario entro e non oltre il giorno 15/09/2026.
- numero di campioni previsto compreso tra 12 e 20

Alla data comunicata, il corriere dovrà ritirare i campioni presso la sede del PTP-RA presso il Laboratorio Multisito di Ravenna (DLMRA), Via Marconi 14, 48124 Ravenna, entro le ore 12 della stessa giornata.

Dal momento del ritiro i campioni devono essere consegnati entro 72 ore per le tutte le destinazioni, evitando la sosta in magazzino non controllato dal fornitore aggiudicatario.

Sarà cura del personale del laboratorio la comunicazione di fine servizio al fornitore.

PROPOSTA N. PDET 285 del 02/04/2026

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Laboratorio Multisito. Affidamento diretto del servizio di trasporto campioni nell'ambito del IC Batteria di test ecotossicologici organizzato dal Laboratorio Multisito sede di Ravenna. Fornitore TRA.SER S.r.l. Importo Euro 4.550,00 + IVA 22% pari ad Euro 5.551,00 (CIG BB1D83A669)

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Recca Lisa - Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 07/04/2026

Recca Lisa
